



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3470

Seduta del 05/08/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA IV FASE DI DOTE UNICA LAVORO A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO DI COESIONE (FSC)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Sabrina Sammuri

Il Dirigente Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 57 pagine

di cui 45 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- l.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate” come modificata dall’art. 12 comma 1 della l.r.10 agosto 2018, n.12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con D.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.c.r. XI/64;

VISTI altresì

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 1304/2013 che disciplinano i fondi strutturali e il Fondo Sociale Europeo e la normativa correlata;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2020/460 ed il Regolamento (UE) 2020/558 con i quali la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l’utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui il Governo ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

- l'art. 241 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilisce che "A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 e 2020/558;
- l'art. 242 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilisce le modalità per il Contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei.

PRESO ATTO che:

- con lettera del 30 marzo 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rivolto alle Regioni l'invito a finalizzare un Accordo Stato - Regioni (Accordo) con l'obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia COVID-19;
- l'Accordo individua cinque ambiti prioritari a cui possono essere destinate le risorse riprogrammate e che le risorse riprogrammate per contribuire agli ambiti prioritari sono riassegnate alle Regioni mettendo a disposizione delle stesse equivalenti risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), anche al fine di garantire la copertura di eventuali progetti non più finanziati dai fondi strutturali europei;

ATTESO che:

- con DGR 14 luglio 2020, n. XI/3372 "Approvazione schema di accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020" è stato approvato lo schema di Accordo dando mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, di sottoscrivere l'Accordo ed alle Autorità di Gestione del POR FESR ed FSE 2014-2020 di procedere alla riprogrammazione dei relativi POR 2014-2020, al fine di rendere disponibili le risorse per l'Accordo, a seguito della conferma da parte del Governo nazionale della disponibilità delle risorse nazionali;

- in data 16 luglio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra il Ministro per il Sud e Regione Lombardia di cui allo schema approvato con DGR 14 luglio 2020, n. XI/3372 che prevede, tra le altre, l'assegnazione a Regione Lombardia di risorse FSC ex art. 242 del D.L. 34/2020 pari a 362 milioni di euro di cui 345,7 milioni di euro come risorse FSC aggiuntive e 16,3 milioni di euro come risorse FSC da riprogrammare;

PRESO ATTO che nella riunione preparatoria del CIPE del 23 luglio 2020, Prot. DIPE n. 4175 è stata approvata la riprogrammazione e nuove assegnazioni di risorse FSC 2014-2020 a favore di Regione Lombardia e che, conseguentemente, nella seduta del CIPE del 28 luglio 2020 è stata approvata la riprogrammazione con nuove assegnazioni per emergenza COVID, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a seguito di Accordo tra Regione Lombardia e Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

CONSIDERATO che la deliberazione approvata dal CIPE permette di rendicontare sui programmi operativi dei Fondi strutturali sia spese emergenziali già anticipate a carico dello Stato, sia spese, autonomamente finanziate, per il contrasto al COVID e garantisce fonti alternative di copertura a valere sulle disponibilità del FSC – anche in attesa dei rientri comunitari – per assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi ora sostituiti da quelli emergenziali;

DATO ATTO che:

- nell'elenco degli interventi riprogrammati a valere sulle risorse FSC sono previsti gli interventi a favore delle politiche attive per il lavoro per un importo di Euro 100 Milioni;
- è in corso la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 già illustrata ai componenti del Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 nel corso della seduta del 20 luglio 2020;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la D.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 “Dote unica lavoro Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020” che ha definito le modalità operative di funzionamento per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro approvando le “Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro” ed i documenti metodologici: “Il sistema di profilazione DUL Fase III” e le “Soglie per operatore DUL Fase III” di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla stessa delibera. Con detta deliberazione sono stati stanziati Euro 100 Milioni sul POR FSE 2014-2020 oltre ad Euro 2 Milioni sul Fondo l.r.13/2003;
- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 “Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro – Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 2014 – 2020 – Attuazione della d.g.r n. 959 dell'11 dicembre 2018” con il quale è stato approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 – 2020 ed il Manuale di Gestione;

CONSIDERATO che Dote Unica Lavoro costituisce la principale misura di politica attiva finanziata da Regione Lombardia;

RICHIAMATI i successivi provvedimenti che hanno apportato alcune modifiche evolutive alla misura:

- la D.g.r. n. XI/1533 del 15 aprile 2019 “Adeguamenti Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – di cui alla d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018” che ha aggiornato i documenti metodologici approvati con D.g.r. n. 959/2018;
- la D.g.r. n. XI/2462 del 18 novembre 2019 “Determinazioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – di cui alla d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018 e ss.mm.ii” che ha approvato modifiche evolutive all'Avviso e programmato le risorse ex L. 53/2000;

CONSIDERATO l'evolversi degli effetti dell'epidemia di COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale il 30 gennaio 2020 di rilevanza internazionale, che ha colpito l'Italia ed in particolare la Lombardia con importanti ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;

TENUTO CONTO in particolare che:

- dai dati di monitoraggio si rileva ad oggi una perdita di 200 mila posti di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- sul piano del mantenimento dei livelli occupazionali già intervengono gli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, ma occorre parimenti intervenire, attraverso misure di politica attiva per scongiurare il consolidarsi di nuove aree di disoccupazione nel periodo di post-emergenza;
- in molti settori sono emerse nuove esigenze da parte delle imprese per mantenere la competitività, improntate sull'innovazione dei processi che richiedono nuove competenze da parte del personale;

CONSIDERATO che, rispetto al 2018, risulta ampliato il bacino dei disoccupati che necessitano di un supporto specifico per affrontare i cambiamenti del mercato, a differenza di coloro che richiedono il solo supporto orientativo. E' pertanto opportuno focalizzare maggiore attenzione sulla riqualificazione e sull'accompagnamento al lavoro delle persone, fermo restando il risultato occupazionale quale obiettivo ultimo da perseguire;

ATTESO che, dai dati di monitoraggio rilevati dalla data di apertura dell'avviso Dote Unica Lavoro al 27 luglio 2020, risultano attivate complessivamente n. 15.689 doti per un importo complessivo assegnato di Euro 41.786.053,92 - a fronte dello stanziamento iniziale di 102 MEuro - secondo la seguente ripartizione:

- n. 13.646 Doti con percorsi di inserimento lavorativo;
- n. 2.043 Doti con percorsi di riqualificazione;

RILEVATA l'opportunità di riprogrammare la misura per meglio rispondere alle nuove esigenze del contesto economico e sociali, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nell'ambito della nuova programmazione finanziaria illustrata in premessa;

RILEVATO opportuno definire le seguenti modifiche evolutive per la fase IV della Dote Unica lavoro:

- temporanea revisione del sistema di accesso alla profilazione dei destinatari, al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra i fabbisogni reali della persona e i servizi erogabili, tenendo conto della necessità di fornire servizi di accompagnamento anche a coloro che provengono da periodi di sospensione;
- ampliamento del target di destinatari includendo i lavoratori in Cassa in deroga in quanto sospesi dalle attività lavorative a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- revisione del paniere dei servizi a processo, con l'introduzione di nuove attività funzionali a rafforzare le attività di orientamento e formazione e ad accompagnare al lavoro le persone;
- revisione dei criteri per l'aggiornamento delle soglie operatore per garantire una maggiore continuità di presa in carico dei destinatari e di efficacia dei servizi, fermo restando l'orientamento al risultato occupazionale come elemento di valutazione della capacità degli operatori di contribuire alla qualità dei servizi erogati;

VISTI gli esiti della missione di audit della Commissione europea su Dote Unica Lavoro Fase 2 e, in particolare, la Relazione finale di Audit (Ref. Ares(2019)2363994 - 03/04/2019) e le comunicazioni successive, da ultima la lettera di avviso (Ref. Ares (2020) 3660620 - 10/07/2020, con cui si ravvede un rischio di doppio finanziamento nel servizio di "inserimento lavorativo" riconosciuto a *risultato*, in ragione del fatto che gli operatori accreditati percepirebbero, oltre al rimborso economico comunitario per il collocamento della persona in cerca di occupazione, contributi da parte di imprese clienti per lo stesso collocamento;

CONSIDERATO che è in corso un'interlocuzione con la Commissione Europea tesa a dare evidenza dell'assenza di sovrapposizione tra i servizi di politica attiva erogati alle persone ed eventuali compensi percepiti da parte nelle aziende clienti a favore degli operatori accreditati;

RITENUTO, nelle more di concludere l'interlocuzione con la Commissione Europea sull'ammissibilità della spesa dei servizi a risultato, di introdurre in via prudenziale meccanismi che escludano il rischio di doppio finanziamento, riducendo il costo standard della quota di servizi potenzialmente sovrapponibili con le spese di ricerca e selezione che potrebbero essere eventualmente remunerati all'operatore dall'azienda cliente;

ATTESO inoltre che il vigente Avviso Dote Unica Lavoro Fase Terza prevede servizi riconosciuti all'operatore sia a *processo* che a *risultato*, fra questi, in particolare, è previsto il servizio di "accompagnamento al lavoro" riconosciuto secondo il costo standard approvato dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che per il servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro, riferito alle medesime attività comprese nel servizio di "accompagnamento al lavoro" sopra citato, nel d.d.g n. 11053/2015 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro" approvato da Regione Lombardia è disponibile il dettaglio delle attività e del relativo valore economico per singola fascia di intensità di aiuto;

RITENUTO pertanto di dare mandato alla Direzione Generale competente di adottare il provvedimento con cui viene adottato il costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro ridotto del valore della quota di servizi potenzialmente sovrapponibili con le spese di ricerca e selezione che potrebbero essere eventualmente remunerati all'operatore dall'azienda cliente;

ATTESO che si intende confermare l'impianto generale del modello e i suoi principi cardine:

- centralità della persona e libertà di scelta;
- intensità di aiuto differenziata in considerazione delle diverse caratteristiche ed esigenze delle persone;
- personalizzazione dei servizi;
- adozione di unità di costo standard per il rimborso dei servizi al lavoro e di formazione;
- orientamento al conseguimento del risultato occupazionale

RITENUTO quindi di approvare le linee di indirizzo per l'evoluzione della Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 e ss.mm.ii illustrate nell'allegato 1 " Linee guida per l'attuazione della quarta fase di dote unica lavoro", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- le risorse FSC saranno assegnate a Regione Lombardia a seguito della registrazione della delibera CIPE approvata il 28 luglio 2020 da parte della Corte dei Conti e che saranno trasferite a Regione Lombardia secondo le modalità che verranno successivamente definite, anche in raccordo con il Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- propedeutica alla disponibilità delle risorse FSC risulta essere anche la chiusura della procedura di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'approvazione da parte della Commissione Europea;

- nelle more del perfezionamento della delibera CIPE a seguito della registrazione della Corte dei Conti e della chiusura della procedura di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020, funzionali alla disponibilità delle risorse FSC, si potrà procedere alla messa a disposizione delle risorse, che già presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

RITENUTO di dare atto che:

- il presente provvedimento trova copertura nello stanziamento di Euro 102 Milioni approvato con XI/959 del 11 dicembre 2018 di cui 2 Milioni a valere su Fondo l.r.13/2003 cap. 8426 – 8427 - 8487 e 100 Milioni a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810;
- i provvedimenti attuativi terranno conto degli atti di riprogrammazione delle risorse del POR FSE 2014-2020 e del perfezionamento della delibera CIPE al fine di determinare la riprogrammazione delle quote di stanziamento sull'Avviso e i tempi di decorrenza delle concessioni;

RITENUTO di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti necessari all'approvazione del nuovo Avviso Dote Unica Lavoro – IV Fase e adottare ogni altro atto necessario ad aggiornare l'imputazione di spesa relativa alle doti già liquidate e ad adottare ogni altro atto necessario ad attuare il presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di confermare, quanto già disposto con d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018:

- l'incremento della dotazione finanziaria attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla l. 53/00 delle risorse già stanziata per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura;
- nell'ambito della dotazione finanziaria, saranno disponibili le risorse che concorrono al raggiungimento della quota riservata al completamento delle azioni "Nuove Aree Interne" come previsto dal Decreto del Dirigente del Mercato del lavoro n. 7512 del 24 maggio 2018;

VISTA la nota di Polis Lombardia con cui sono stati trasmessi i documenti metodologici "Il sistema di profilazione DUL Fase IV" "Soglie per operatore DUL



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Fase IV”, che descrivono le nuove modalità di profilazione e definizione e aggiornamento delle soglie;

RITENUTO quindi di approvare i testi coordinati con le modifiche sopra richiamate dei seguenti documenti “Linee guida per l’attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro”; “Il sistema di profilazione DUL Fase IV” e “Soglie per operatore DUL Fase IV” come da Allegati 1 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. n. 2462/2019;

PRESO ATTO che:

- l’iniziativa si attua attraverso gli operatori accreditati che erogano servizi di formazione e lavoro nell’ambito di un regime concessorio/autorizzatorio come meglio specificato nell’Allegato 1 finalizzato all’erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgono una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;
- la formazione finanziata dall’iniziativa Dote Unica Lavoro è una formazione permanente e di specializzazione che risponde ad esigenze di persone fisiche e non ad esigenze aziendali ed è erogata a costi standard;
- con la misura regionale Dote Unica Lavoro non si intendono finanziare, nemmeno potenzialmente, attività economiche;

SENTITE le parti sociali;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo per l’evoluzione della Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 e ss.mm.ii illustrate nell’allegato 1 “Linee guida per l’attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro”,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato alla Direzione Generale competente di adottare il provvedimento con cui viene adottato il costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro ridotto del valore della quota di servizi potenzialmente sovrapponibili con le spese di ricerca e selezione che potrebbero essere eventualmente remunerati all'operatore dall'azienda cliente;
3. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell'intero stanziamento di Euro 102 Milioni approvato con XI/959 del 11 dicembre 2018 di cui 2 Milioni a valere su Fondo l.r.13/2003 capitoli 8426 – 8427 - 8487 e 100 Milioni a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810;
4. di stabilire che i provvedimenti attuativi terranno conto degli atti di riprogrammazione delle risorse del POR FSE 2014-2020 e del perfezionamento della delibera CIPE al fine di determinare la riprogrammazione delle quote di stanziamento sull'Avviso e i tempi di decorrenza delle concessioni;
5. di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti necessari all'approvazione del nuovo Avviso Dote Unica Lavoro – IV Fase e adottare ogni altro atto necessario ad aggiornare l'imputazione di spesa relativa alle doti già liquidate e ad adottare ogni altro atto necessario ad attuare il presente provvedimento;
6. di confermare, quanto già disposto con d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018:
 - l'incremento della dotazione finanziaria attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla l. 53/00 delle risorse già stanziata per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura;
 - nell'ambito della dotazione finanziaria, saranno disponibili le risorse che concorrono al raggiungimento della quota riservata al completamento delle azioni "Nuove Aree Interne" come previsto dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Decreto del Dirigente del Mercato del lavoro n. 7512 del 24 maggio 2018;

7. di approvare i testi coordinati con le modifiche sopra richiamate dei seguenti documenti “Linee guida per l’attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro”; “Il sistema di profilazione DUL Fase IV” e “Soglie per operatore DUL Fase IV come da Allegati 1 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. n. 2462/2019;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione bandi e sul Portale dedicato alla Programmazione Europea;
9. di demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA
QUARTA FASE DI DOTE UNICA LAVORO**

Indice

1. EVOLUZIONE DI DOTE UNICA LAVORO	3
2. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI EVOLUTIVI.....	3
3. DESTINATARI	4
4. SOGGETTI BENEFICIARI	4
5. ACCESSO ALLA DOTE.....	5
5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto.....	5
5.2. Panieri dei servizi.....	5
5.2.1. Accesso al servizio	6
5.2.2. Orientamento e formazione.....	6
5.2.3. Percorsi a risultato.....	7
5.3. Durata della dote.....	8
6. SOGLIE PER OPERATORE	9
7. MODELLO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE.....	10
8. ALLEGATI	11
8.1. Scheda di sintesi	11

1. Evoluzione di Dote Unica Lavoro

Dote Unica Lavoro (DUL) nasce nel 2013 come primo strumento unitario per l'attuazione delle politiche del lavoro in Regione Lombardia, aperto a tutte le persone in età attiva e finalizzato ad accompagnarle, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze.

Nel corso del tempo, pur mantenendo la validità dei principi fondanti, come la centralità della persona, la libertà di scelta, l'orientamento al risultato e alla semplificazione, i meccanismi di DUL si sono evoluti per far fronte ai cambiamenti del mercato del lavoro e delle esigenze delle persone.

Quindi, a fronte dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 che, da febbraio 2020, ha colpito in modo significativo e intenso il mercato del lavoro lombardo e causato la perdita di circa 200 mila posizioni lavorative rispetto allo stesso periodo del 2019, si rende necessario avviare la quarta fase della misura introducendo tutti gli adeguamenti necessari ad assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi.

Tali modifiche tengono altresì conto del nuovo quadro di risorse comunitarie e nazionali di cui Regione Lombardia dispone nell'ambito dell'Accordo con il Governo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del d.l. 34/2020, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, oltre che degli esiti delle interlocuzioni con la Commissione Europea in merito al riconoscimento ai servizi a risultato.

2. Obiettivi degli interventi evolutivi

Regione Lombardia intende confermare l'impianto generale del modello e i suoi principi cardine:

- centralità della persona e libertà di scelta;
- intensità di aiuto differenziata in considerazione delle diverse caratteristiche ed esigenze delle persone;
- personalizzazione dei servizi;
- adozione di unità di costo standard per il rimborso dei servizi al lavoro e di formazione;
- orientamento al conseguimento del risultato occupazionale.

Considerati l'esperienza di gestione della dote, gli esiti degli approfondimenti sui risultati ottenuti ad oggi dalla misura e il mutato contesto socio-economico, emergono alcuni ambiti di evoluzione, tra cui i seguenti:

- è rivisto il sistema di profilazione dei destinatari, al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra i fabbisogni reali della persona e i servizi erogabili, tenendo conto del numero significativo di disoccupati che a partire dai prossimi mesi proverranno da lunghi periodi di sospensione;
- è rivisto il paniere dei servizi a processo, introducendo nuove attività funzionali a rafforzare le attività di orientamento e formazione e ad accompagnare al lavoro le persone;
- sono rivisti i criteri per l'aggiornamento delle soglie per operatore per garantire una maggiore continuità di presa in carico dei destinatari e di efficacia dei servizi, fermo restando l'orientamento al risultato occupazionale come elemento di valutazione della capacità degli operatori di contribuire alla qualità dei servizi erogati.

3. Destinatari

Lo strumento è destinato ai seguenti soggetti:

- Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Lombardia, con almeno 30 anni di età;
- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) o la Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.

I provvedimenti attuativi dirigenziali, anche sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie di cui al par. 8, stabiliscono il dettaglio delle caratteristiche dei destinatari che possono accedere alla misura, inclusa l'assimilabilità di specifiche fattispecie occupazionali con quelle sopra elencate e forme di integrazione e complementarietà con altre politiche a livello regionale e nazionale (es. Assegno di ricollocazione destinato ai percettori di Reddito di Cittadinanza), finalizzate ad assicurare l'universalità di accesso ai percorsi di politica attiva, nonché ad adempiere alle leggi regionali inerenti la formazione di target specifici.

I provvedimenti attuativi definiscono, altresì, la possibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di dare continuità alle misure attuate attraverso i dispositivi Dote Unica Lavoro - Fase 2 e 3, finalizzate alla formazione dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e di quelli iscritti a Master universitari di I e II livello.

4. Soggetti beneficiari

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura Dote Unica Lavoro può rivolgersi a:

- un operatore accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- alle Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute esclusivamente per l'erogazione di servizi formativi nell'ambito di Master Universitari di primo e secondo livello;
- operatori accreditati alla formazione per target e servizi specifici che verranno precisati dal provvedimento attuativo dirigenziale.

L'operatore che prende in carico la persona ha la possibilità di agire in partenariato con altri operatori, anche accreditati per i servizi formativi, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di interesse generale. Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, le relative erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, attribuite per la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico. Pertanto, queste erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e implicano la non applicabilità dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione delle operazioni).

L'operatore accreditato non può ricevere altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati per l'erogazione degli stessi servizi previsti dalla Dote Unica Lavoro.

La mancata presa in carico in modo non giustificato di una persona per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 22/2006 costituisce violazione dei compiti dell'operatore accreditato.

5. Accesso alla dote

5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto

Dote Unica Lavoro prevede la possibilità, per la persona, di fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo, entro un budget definito.

Il budget varia in relazione alla fascia di “intensità d’aiuto” cui la persona viene assegnata sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze, come dettagliato nell’Allegato 2 “Il sistema di profilazione DUL Fase IV” alla delibera.

Il modello di profilazione di Regione Lombardia prevede che le persone siano assegnate a cinque possibili fasce di intensità d’aiuto:

- Fascia 1 “Bassa”: persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;
- Fascia 2 “Media”: persone che necessitano di un supporto maggiore che le renda più autonome nella ricerca di un impiego o le supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;
- Fascia 3 “Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;
- Fascia 4 “Molto Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;
- Fascia 5 “Altro aiuto”: persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità.

Si precisa che, per la quarta fase di Dote Unica Lavoro, tenuto conto del deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro conseguenti all’emergenza sanitaria, la misura si concentra sulle Fasce superiori alla 1 “Bassa”.

Con riferimento ai destinatari di cui al par. 3, accedono alle fasce da 2 a 4 i soggetti disoccupati e occupati sospesi con accordi aziendali che prevedono esuberi, per la fruizione di servizi di formazione e lavoro, mentre sono destinatari della Fascia 5 gli altri soggetti che richiedono la fruizione di servizi con valenza formativa, secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi. Il dettaglio dei servizi fruibili è descritto al successivo par. 5.2.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive al fine di adeguare la declinazione delle variabili del sistema di profilazione per ottimizzare l'accesso alla misura da parte dei diversi target, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

5.2. Panieri dei servizi

Entro il valore della dote determinato dalla propria fascia di intensità di aiuto, la persona sceglie i servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali.

Sono previsti sei possibili panieri di servizi, articolati come segue:

- A. Accesso al servizio:
 - 1. Presa in carico
- B. Orientamento e formazione:
 - 2. Orientamento individuale
 - 3. Orientamento di gruppo e formazione
- C. Percorso a risultato:
 - 4. Inserimento lavorativo

- 5. Tirocinio
- 6. Auto-imprenditorialità

I sottoparagrafi che seguono illustrano le principali caratteristiche dei panieri sopra elencati e, nello specifico, le tipologie di servizi erogabili, i massimali di spesa e le eventuali condizioni di rimborso. I provvedimenti dirigenziali attuativi stabiliranno il dettaglio delle caratteristiche dei servizi e, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e ai risultati dell'iniziativa, potranno adeguare i massimali dei panieri entro il limite del 20%, nonché le condizioni di riconoscimento dei servizi, fermo restando il rispetto dei principi di attuazione definiti dal presente documento.

5.2.1. Accesso al servizio

Presa in carico

La fase di presa in carico include l'accoglienza della persona e il momento della prima rilevazione delle sue esigenze e caratteristiche, funzionali alla sua profilazione e alla definizione di un percorso personalizzato che risponda ai suoi bisogni.

La presa in carico rappresenta un servizio essenziale che deve essere erogato a titolo gratuito dagli operatori accreditati.

5.2.2. Orientamento e formazione

I servizi di orientamento e formazione sono funzionali a fornire al destinatario strumenti utili a rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso nel mercato del lavoro.

I servizi possono essere erogati in modo individuale o collettivo ed è obbligatoria l'erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento. In ogni caso, sono riconosciuti a processo e, ove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale.

Orientamento individuale

I servizi inclusi nell'orientamento individuale (colloquio specialistico, orientamento individuale, bilancio delle competenze e analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità, coaching, creazione rete di sostegno) consentono di approfondire i bisogni del singolo, definire i dettagli del percorso personalizzato e monitorare gli avanzamenti utili a raggiungere il risultato occupazionale.

I servizi sono riconosciuti a processo, ossia ad attività effettivamente realizzate dall'operatore accreditato: per la fascia Media, il 50% del valore del servizio è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, con l'attivazione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi (anche con trasformazione) o il raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità.

I provvedimenti attuativi dettagliano gli standard di durata e di costo per i singoli servizi, nonché le modalità di erogazione a distanza degli stessi.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
€ 284,00	€ 757,00	€ 968,00

Formazione e orientamento di gruppo

I servizi di formazione sono funzionali a potenziare le conoscenze e le competenze dei destinatari, mentre i servizi di orientamento di gruppo sono utili a favorire un confronto costruttivo tra i partecipanti rispetto alle opportunità del mercato del lavoro e a favorire il networking.

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione fruita fuori dall'orario di lavoro o, se del caso, durante le ore di sospensione dallo stesso. È da escludere, quindi, la formazione continua.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base dei costi standard definiti da Regione Lombardia.

La durata massima della formazione è pari a 80 ore. I provvedimenti attuativi stabiliscono le condizioni per l'estensione fino a 150 ore, in caso di percorsi che afferiscono ad aree a rilevanza strategica per il sistema economico lombardo o ai fini di incrementare le possibilità di ricollocazione dei destinatari.

Una quota del valore dei servizi erogati è riconosciuta a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi (inclusa la trasformazione) o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità. Tale quota è pari al 50% per la Fascia Media, al 30% per la Fascia Alta e al 20% per la Fascia Molto Alta.

Per la Fascia Altro aiuto sono ammessi soltanto i servizi di formazione e non sono previste condizionalità.

I provvedimenti attuativi stabiliscono le modalità di erogazione a distanza dei servizi.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta	Fascia Altro Aiuto
€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00

5.2.3. Percorsi a risultato

I percorsi a risultato sono rappresentati dalle attività realizzate dagli operatori accreditati, direttamente funzionali all'ingresso nel mercato del lavoro.

I percorsi possibili sono quello di Inserimento lavorativo e di Auto-imprenditorialità. Per la Fascia Molto Alta, è possibile anche il percorso di Tirocinio.

Potranno essere riconosciuti all'operatore i servizi riferiti ad un solo percorso.

Inserimento lavorativo

Il percorso di inserimento lavorativo è rappresentato dalle attività che conducono la persona alla sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Il servizio è riconosciuto a fronte della sottoscrizione di un contratto, per un valore che varia in relazione alla Fascia di intensità di aiuto della persona inserita.

Ai fini del riconoscimento del servizio, il contratto di lavoro deve essere unico, di durata almeno pari a 6 mesi, incluse le proroghe e le trasformazioni, e deve prevedere almeno 20 ore settimanali, fatte salve le specifiche condizioni di rendicontazione che saranno declinate dai provvedimenti attuativi in coerenza con il quadro normativo della misura.

Il risultato potrà essere riconosciuto all'operatore esclusivamente a condizione dello svolgimento di almeno una parte del percorso programmato e della rendicontazione di almeno 4 ore di servizi di orientamento e, pertanto, non può essere rendicontato prima di 15 giorni dall'attivazione della dote.

Il riconoscimento del servizio è, inoltre, condizionato alla verifica che, a tre mesi dall'attivazione del contratto, lo stesso sia ancora in essere.

Il risultato non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario della dote, nei 180 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, è stato occupato, anche in una missione di somministrazione, o ha effettuato un tirocinio/work experience attivato prima della presa in carico.

I provvedimenti attuativi stabiliscono i costi standard del servizio differenziati per fascia di intensità di aiuto.

Tirocinio

Il percorso di tirocinio è rappresentato dalle attività che conducono una persona, in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (Fascia Molto Alta), all'attivazione di un tirocinio in azienda, funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze.

Il servizio è riconosciuto a conclusione di un periodo di tirocinio pari ad almeno 4 mesi, secondo i costi standard indicati nel prospetto sottostante.

Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
Non previsto	Non previsto	€ 500,00

Auto-imprenditorialità

I servizi di autoimprenditorialità sono rappresentati dalle attività che accompagnano le persone all'avvio di un'esperienza di autoimpiego o creazione di impresa, erogate in modo individuale o individualizzato.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.

I provvedimenti attuativi dettagliano gli standard di durata e di costo per i singoli servizi, nonché le modalità di erogazione a distanza dei servizi.

I servizi non sono riconosciuti per la Fascia Bassa. I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
€ 600,00	€ 800,00	€ 1.000,00

5.3. Durata della dote

La durata della dote è pari a 12 mesi per la Fascia Media, Alta e Molto Alta e 6 mesi per la Fascia Altro Aiuto.

I provvedimenti attuativi stabiliranno i criteri di reiterabilità della dote, prevedendo la possibilità di reiterazione della misura per le persone che non conseguono un risultato. Per l'attivazione di una nuova dote, di norma il destinatario è sottoposto a nuova profilazione: i provvedimenti attuativi stabiliscono anche i casi e le modalità con cui i destinatari che nel corso della politica hanno attivato un tirocinio o un rapporto di lavoro possono prorogare la propria dote o accedere alla fascia successiva per favorire una migliore qualità del risultato occupazionale.

6. Soglie per operatore

Dote Unica Lavoro prevede, per ogni operatore accreditato al lavoro, la definizione e l'aggiornamento periodico di un tetto di risorse con le quali effettuare le prese in carico dei partecipanti.

L'obiettivo dell'assegnazione di soglie agli operatori è di verificare l'andamento della misura e premiare la capacità di presa in carico e di ricollocazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli del mercato del lavoro.

Le soglie non costituiscono assegnazione formale di risorse e rappresentano un sistema che consente di:

- orientare il comportamento degli operatori ai risultati occupazionali attraverso meccanismi di "premiabilità" e di "sanzione" sulla base delle loro performance;
- monitorare e regolare l'accesso alle risorse finanziarie con riferimento alle finalità della misura.

Il meccanismo di assegnazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento di un obiettivo minimo di rendimento che consente agli operatori più virtuosi di accedere alla assegnazione periodica delle soglie, escludendo gli operatori inattivi e coloro che hanno bassi tassi di efficacia.

I provvedimenti attuativi dirigenziali assegneranno le risorse sulla base di due criteri, secondo la metodologia di cui all'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase IV":

- la componente di presa in carico: viene riconosciuto il 50% delle risorse da assegnare agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce 1, 2, 3 e 4;
- la componente di efficacia: il 50% delle risorse da assegnare viene riconosciuto agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 4.

Le assegnazioni verranno effettuate sulla base di verifiche periodiche, di norma ogni tre mesi.

Gli stessi provvedimenti potranno, altresì, redistribuire periodicamente le risorse derivanti dalla stima delle economie attese che si genereranno nel corso della gestione (c.d. overbooking controllato), per assicurare la continuità delle prese in carico, fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria complessiva, di cui al successivo par. 7.

Il dettaglio delle modalità di definizione e aggiornamento delle soglie è descritto nell'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase IV" alla delibera.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse tese a rafforzare la coerenza con il sistema di profilazione e di accesso alla misura, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione di Dote Unica Lavoro, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati occupazionali raggiunti.

Sulla base degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2014-2020.

In particolare, il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva delle doti rispetto agli importi assegnati.

Inoltre, Regione Lombardia implementa attività di controllo sulle attività realizzate dagli operatori, nonché sull'accuratezza, pertinenza e rilevanza delle informazioni trasmesse dagli stessi attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (diffida, sospensione e revoca).

I processi gestionali di Dote Unica Lavoro sono disciplinati dalla regolamentazione comunitaria e sono caratterizzati dalle seguenti specificità:

- gli operatori partecipano alle attività di controllo, assicurando il rispetto delle regole in ogni fase di gestione della dote;
- il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di congruità da parte delle autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di rischio;
- il diritto al credito pertanto matura soltanto a completamento dei controlli di pagabilità;
- la separazione delle funzioni tra gestione e controlli, che fanno capo a due distinti centri di responsabilità dell'organizzazione.

Il provvedimento del dirigente competente stabilisce i termini entro i quali vengono effettuate le liquidazioni a seguito del completamento dei controlli.

È inoltre facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase di gestione della dote, su richiesta delle strutture regionali o su segnalazione da parte dei destinatari o di persone informate.

8. Allegati

8.1. Scheda di sintesi

VOCI	DESCRIZIONE
TITOLO	DOTE UNICA LAVORO FASE IV
FINALITÀ	L'Avviso è uno strumento universale di promozione del lavoro con lo scopo di accompagnare, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, tutte le persone in età attiva nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze
R.A DEL PRS XI LEGISLATURA	RA 94 Econ. 15.03 Potenziamento del sistema di politiche attive del lavoro, anche a sostegno dell'occupazione femminile, dei giovani e delle persone vulnerabili RA 96 Econ. 15.03 Valorizzazione e promozione di interventi integrati nelle situazioni di crisi aziendali.
SOGGETTI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none">- Operatori accreditati alla formazione e al lavoro- Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute
SOGGETTI DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none">- Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, con almeno 30 anni di età;- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) o la Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015. <p>Ove previsto dai provvedimenti attuativi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Occupati appartenenti alla forza pubblica;- Iscritti ad un Master universitario di I e II livello;- Persone che intendono fruire di servizi formativi per assistenti familiari, in attuazione della L.R. n. 15/2015;

VOCI	DESCRIZIONE
	- Persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in esecuzione penale esterna o a fine pena, in attuazione delle L.R. n. 25/2017.
SOGGETTO GESTORE	Non pertinente
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondo Sviluppo e Coesione Fondo disabili
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Entità variabile per percorso in relazione alla fascia di intensità di aiuto, fino a € 4.596,00
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il presente intervento non si configura come aiuto di Stato
INTERVENTI AMMISSIBILI	Servizi di formazione e al lavoro
SPESE AMMISSIBILI	Panieri di servizi: <u>Accesso al servizio</u> 1. Presa in carico <u>Orientamento e formazione:</u> 2. Orientamento individuale 3. Orientamento di gruppo e formazione <u>Percorso a risultato</u> 4. Inserimento lavorativo 5. Tirocinio 6. Auto-imprenditorialità
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura a sportello
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande di dote presentate verranno sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Le prestazioni dei servizi saranno erogate a costo standard: - a processo - a risultato




Osservatorio del Mercato del Lavoro e della
Formazione professionale in Lombardia

Il sistema di profilazione DUL Fase IV

Aggiornamenti al documento metodologico sulla profilazione
nell'ambito del sistema dotale 2020 - 2021

Codice 1912010OSS

Luglio 2020



Il sistema di profilazione DUL Fase IV

Aggiornamenti al documento metodologico sulla profilazione nell'ambito del sistema dotale 2020 – 2021, promosso da U.O. Supporto alle politiche e sistemi informativi nell'ambito del Piano triennale delle attività 2018-2020.

(Codice PoliS-Lombardia: 191201OSS)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di ricerca: Giampaolo Montaletti - PoliS-Lombardia; Simonetta Guzzo - PoliS-Lombardia.

Pubblicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento

può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Copyright® PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano

www.polis.lombardia.it

INDICE

Introduzione	5
1. Principi del modello di profilazione	6
2. Il sistema di profilazione	6
2.1 Neutralizzazione Fascia 1 e accesso alla Fascia 4.....	8
2.2 Accesso alla Fascia 2 e alla Fascia 3	8
2.3 Classi di equivalenza	9
2.3.1 <i>Occupati sospesi</i>	9
2.3.2 <i>Persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria</i>	9
2.3.3 <i>Altri casi specifici</i>	9

Introduzione

Regione Lombardia con DGR n. X/959 del 12 dicembre 2018 ha dato attuazione alla terza fase di Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. L'allegato 2 approva il documento metodologico "Il sistema di profilazione DUL Fase III".

Per la terza fase di attuazione di Dote Unica Lavoro (2019-2021), Regione Lombardia ha mantenuto il sistema di profilazione basato su criteri oggettivi e quantitativi e sul principio della differenziazione dell'intensità di aiuto. Successivamente, con DGR XI/1533 del 15 aprile 2019, ha introdotto degli aggiornamenti che hanno assicurato la rispondenza della misura al nuovo contesto di attuazione e il raccordo con il quadro nazionale delle politiche del lavoro¹.

A seguito del quadro economico critico, che si sta delineando in conseguenza al periodo di emergenza sanitaria che sta caratterizzando il 2020 e che ha forti impatti sul mercato del lavoro, si è reso necessario avviare la quarta fase della misura (2020-2021) introducendo ulteriori e più importanti interventi evolutivi per poter rispondere in modo più adeguato alle nuove esigenze dei lavoratori e delle imprese, assicurando un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi.

È molto probabile che siano le fasce più deboli della forza lavoro quelle a subire maggiormente le conseguenze delle azioni messe in atto per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il rischio di un aumento dei licenziamenti e quindi della disoccupazione è molto alto e si concretizzerà con la fine del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione guadagni (CIG). Questo comporterà anche la possibilità che nei prossimi mesi la data del licenziamento non rappresenti più un punto di riferimento per determina la distanza dal mercato del lavoro.

Per queste ragioni si intendono apportare alcuni interventi al sistema di profilazione che tengano conto di queste mutate condizioni del mercato del lavoro e che consentano di garantire una maggiore corrispondenza tra i fabbisogni reali della persona e i servizi erogabili. A tal fine, gli interventi di adeguamento riguardano principalmente i disoccupati provenienti dalla cassa integrazione e coloro che negli ultimi 4 mesi hanno effettuato un tirocinio o un'esperienza lavorativa breve i quali:

- verranno assegnati a una fascia superiore alla fascia 1;
- verranno profilati con gli stessi criteri adottati per coloro che hanno una distanza dal mercato del lavoro compresa tra 4 e 36 mesi.

Il documento riprende la metodologia per la definizione del sistema di profilazione e descrive le caratteristiche per l'assegnazione delle fasce ad intensità di aiuto in DUL, con il recepimento degli adeguamenti apportati al modello.

¹ Misure nazionali: Assegno di Ricollocazione (AdR); Garanzia Giovani; Reddito di Cittadinanza.

1. Principi del modello di profilazione

DUL si conferma come uno strumento universale di politica attiva rivolto a tutti i lavoratori nel corso della loro vita attiva, per supportare la loro capacità di attivazione per reinserirsi nel mercato del lavoro.

La definizione del sistema di profilazione regionale utilizza parametri oggettivi e verificabili per definire l'accesso alla politica attiva e si basa su variabili che determinano la maggiore o minore probabilità di una persona a ricollocarsi.

Tali variabili sono state individuate a seguito dell'analisi dei dati delle persone che hanno partecipato a DUL 2015 – 2018.

Le analisi sono state effettuate nell'ambito del DataLab, iniziativa congiunta di Polis-Lombardia e Lombardia Informatica con l'obiettivo di fornire un supporto per la progettazione e l'attuazione delle politiche regionali. La base delle analisi poggia su metodologie di machine learning, ovvero una classe di modelli che automatizza schemi analitici e consente di trovare relazioni fra fenomeni non immediatamente evidenti. Applicando queste metodologie ai dati relativi alla carriera lavorativa delle persone è stato possibile ottenere informazioni utili per la definizione delle regole di profilazione del sistema dotale.

Oltre agli esiti delle analisi condotte sui dati DUL 2015-2018, hanno concorso alla definizione del sistema di profilazione anche altri elementi, quali:

- l'adesione di Regione Lombardia al Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016, per stabilire il numero e le caratteristiche delle fasce di intensità di aiuto;
- il raccordo e la complementarità con le altre misure nazionali;
- le osservazioni delle Parti Sociali rispetto alla necessità di dare maggiore valore ad alcuni fattori che possono migliorare la probabilità di reinserimento al lavoro per alcuni target (es. occupati sospesi).

Per la determinazione dei criteri alla base del modello delle fasce ad intensità di aiuto, sono state condotte delle analisi con l'obiettivo di valutare un sistema di profilazione basato sulle probabilità di ritrovare lavoro per i cittadini in cerca di occupazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'allegato 2 "Il sistema di profilazione DUL Fase III" della DGR XI/1533 del 15 aprile 2019 e al documento "DataLab – Occupabilità²", disponibile agli atti presso la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

2. Il sistema di profilazione

Nella definizione dei criteri per la profilazione si è tenuto conto delle evidenze in esito alle analisi basate sulla stima della probabilità che la persona ha di ricollocarsi e come detto in premessa delle particolari condizioni del mercato del lavoro e delle conseguenti mutate condizioni dei lavoratori e delle imprese.

La conoscenza derivata dalle analisi ha consentito di definire le regole per l'assegnazione delle fasce di intensità d'aiuto in seguito alla profilazione.

² Il documento è stato elaborato nell'ambito del progetto DataLab promosso da Polis-Lombardia in collaborazione con Lombardia Informatica (Lispa) per la conduzione delle analisi a supporto della definizione dei criteri per la profilazione,

La “**carriera professionale**” è la variabile chiave. L'aiuto alla ricollocazione deve essere messo in relazione al percorso professionale della persona, intesa come numero di contratti attivati negli ultimi due anni. I livelli individuati per questo criterio sono basati sul numero di attivazioni intese come numero di comunicazioni obbligatorie di avvio contratti, così suddivise:

- a) ≤ 1 attivazioni;
- b) 2 attivazioni;
- c) ≥ 3 attivazioni.

Il criterio “**tempo trascorso dell'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento**” è dato dalla distanza che intercorre dall'ultima comunicazione di cessazione disponibile al momento della profilazione. La data di cessazione viene calcolata con le comunicazioni riferite a qualsiasi avviamento, anche non derivante da contratti di lavoro (ad esempio tirocinio).

I livelli individuati per questo criterio vengono rimodulati tenuto conto il mutato contesto del mercato del lavoro e la conseguente diminuzione della probabilità di ricollocarsi anche per chi ha concluso un rapporto di lavoro/altro avviamento da quattro mesi. Viene pertanto neutralizzato il livello ≤ 4 mesi, e rimodulati gli altri nel seguente modo:

- a) 0 mesi ≤ 36 mesi;
- b) > 36 mesi.

Per il calcolo di questo criterio viene preso come riferimento l'ultima comunicazione obbligatoria di cessazione. Nei casi in cui tale informazione non è presente, come approssimazione di questo criterio, viene presa la data della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.lgs. 150/2015, come illustrato successivamente.

Il criterio “**età**” suddivide la popolazione in tre livelli, tenuto conto che i soggetti fino a 29 anni accedono a Garanzia Giovani, quindi non vengono inclusi in questa definizione.

Le fasce di età vengono così suddivise:

- a) ≥ 30 anni ≤ 39 anni;
- b) ≥ 40 anni ≤ 55 ;
- c) ≥ 56 anni.

Il criterio “**genere**” viene definito tramite due livelli:

- a) Maschio
- b) Femmina

La combinazione dei livelli di questi criteri determina l'assegnazione ad una delle fasce di diversa intensità di aiuto previste:

1. Fascia a bassa intensità di aiuto	2. Fascia a media intensità di aiuto	3. Fascia ad alta intensità di aiuto	4. Fascia ad intensità di aiuto molto alta	5. Fascia altro aiuto
Persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia	Persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo	Persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego	Persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione	Persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità

L'inserimento all'interno di una fascia determina la tipologia e l'intensità di intervento che può essere offerto alla persona e i servizi attivabili con la Dote.

Si precisa che, per la quarta fase di Dote Unica Lavoro, tenuto conto del deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro conseguenti all'emergenza sanitaria, la misura si concentra sulle Fasce superiori alla 1 "Bassa".

Le variabili della profilazione potranno essere modificate in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno gli eventuali correttivi al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta regionale.

2.1 Neutralizzazione Fascia 1 e accesso alla Fascia 4

Le analisi che erano state condotte per la definizione dei criteri per la profilazione avevano evidenziato che la probabilità di trovare una ricollocazione fosse più alta nei primi 4 mesi successivi al termine di un rapporto di lavoro o altro avviamento, mentre dopo questo lasso di tempo la probabilità di attivare un contratto diminuiva rapidamente al trascorrere del tempo, indipendentemente da altri fattori quali l'età e il genere.

Tuttavia, le previsioni economiche dei prossimi mesi hanno mutato sensibilmente la probabilità di ritrovare lavoro nell'arco dei primi 4 mesi, stante la sensibile riduzione delle opportunità lavorative.

Oltre a ciò, è possibile che alcune misure di contrasto alla crisi economica attuate nel periodo di emergenza sanitaria, come il ricorso alla Cassa integrazione in Deroga e il divieto dei licenziamenti, possano dilatare il reale tempo di distanza dal mercato del lavoro rispetto a quello che risulterebbe dal calcolo a partire dalla comunicazione di cessazione.

Questo comporta che anche coloro che hanno concluso un rapporto di lavoro o altro avviamento nell'arco dei primi quattro mesi necessitano di un maggiore livello di aiuto.

Per questa ragione viene stabilito che anche coloro che hanno concluso un rapporto di lavoro o altro avviamento nell'arco dei primi quattro mesi vengano profilati con i medesimi criteri previsti per l'accesso nella fascia 2 e 3 (vedi paragrafo successivo)

Mentre, coloro che hanno concluso l'ultimo rapporto di lavoro o altro avviamento da oltre 36 mesi, sono persone disoccupate da lungo periodo che necessitano di un forte sostegno individuale per rientrare nel mercato del lavoro, indipendentemente da altre variabili quali il genere o l'età, di conseguenza vengono assegnate alla Fascia di intensità di aiuto molto alta (Fascia 4) sulla base di un unico criterio ossia quello basato sul "Tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento".

2.2 Accesso alla Fascia 2 e alla Fascia 3

L'assegnazione alla Fascia di aiuto a media intensità (Fascia 2) e quella ad alta intensità di aiuto (Fascia 3) avviene attraverso la combinazione dei criteri rappresentati nella tabella 1, di seguito riportati:

- carriera professionale;
- tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento (o, in specifici casi, data della DID);
- età;
- genere.

Nell'attribuzione della fascia di aiuto, per favorire l'occupazione delle donne, viene dato maggiore peso al genere femminile.

2.3 Classi di equivalenza

All'interno del sistema di regole per la profilazione vengono individuati alcuni casi, che richiedono di definire l'accesso alle Fasce di aiuto in base alle specifiche caratteristiche.

2.3.1 Occupati sospesi

Per gli "occupati sospesi" che necessitano di accedere alle politiche attive viene individuata una profilazione predeterminata dalla loro condizione occupazionale, legata alla prospettiva di poter mantenere la posizione lavorativa nell'ambito dell'azienda che ha fatto richiesta di strumenti di sostegno al reddito (CIGS, CIGD, contratti di solidarietà, etc.). Pertanto, gli occupati sospesi senza dichiarazione di esuberanti accedono alla Fascia 5 destinata a coloro che necessitano di rafforzare le proprie competenze attraverso servizi formativi.

Diversamente, i destinatari appartenenti al target degli "occupati sospesi" con dichiarazione di esuberanti per i quali vi è l'esigenza, oltre alla riqualificazione, anche di avviare azioni di ricerca di un nuovo lavoro, vengono assegnati alla Fascia ad alta intensità di aiuto (Fascia 3).

2.3.2 Persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

Al fine di favorire il reintegro nella società delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che sono autorizzate a partecipare ad attività al di fuori dell'istituto penitenziario, viene garantito l'accesso a Dote Unica Lavoro fino a 12 mesi successivi al termine della pena. Per questi destinatari viene individuata una profilazione predeterminata in Fascia 4, al fine di garantire percorsi intensivi di accompagnamento individuale nella fase di detenzione propedeutici all'inserimento lavorativo.

2.3.3 Altri casi specifici

Il criterio relativo al "tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento" viene determinato dalla presenza a sistema di una comunicazione obbligatoria (COB). Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui tale comunicazione può non essere presente, nello specifico:

- la persona non ha mai lavorato;
- la persona ha avuto rapporti di lavoro che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione;
- la persona proviene da altra regione e non ha mai lavorato presso un'azienda ubicata sul territorio lombardo³.

In questi casi, dovendo individuare un elemento che consenta di determinare l'equivalente del criterio "tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro/altro avviamento", viene presa in considerazione la data della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.lgs. 150/2015.

³ Lo sviluppo del sistema informativo a livello nazionale dovrebbe far superare tale casistica, rendendo disponibili le COB a livello nazionale. Nelle more del perfezionamento di tale servizio, tale casistica viene presa in considerazione.

Pertanto, quando una persona rientra in una delle condizioni per le quali non è presente una comunicazione obbligatoria, la sua profilazione avviene prendendo come riferimento la data della DID secondo le seguenti regole:

- persona senza COB e con DID > 36 mesi: viene inserita in Fascia 4;
- persona senza COB e con una DID ≤ 36 mesi: si prende come criterio prioritario l'età e il genere secondo lo schema che segue:

Comunicazione obbligatoria (COB)	Genere	Età		
		≥ 30 anni ≤ 39 anni	≥ 40 anni ≤ 55 anni	≥ 56 anni
Nessuna COB né di attivazione né di cessazione	Maschio	Fascia 2	Fascia 2	Fascia 3
	Femmina		Fascia 3	

Di seguito viene riportata la Tabella 1, che sintetizza le regole del nuovo modello di profilazione.

Tabella 1 Criteri, requisiti e condizioni per la profilazione

Critero	Requisito	Condizione			Tempo	Fascia					
Carriera	Privo di lavoro	Almeno una delle seguenti condizioni: • Presenza di una COB di cessazione • Presenza di una data termine contratto			> 36 mesi	4					
	Privo di lavoro e privo di COB	DID in corso di validità da più di 36 mesi (> 36 mesi)									
	• Privo di lavoro con una COB di cessazione		N. avviamenti negli ultimi 2 anni	Età	Genere	0 mesi ≤ 36 mesi					
								≤ 1	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina	2
									≥ 40 anni ≤ 55 anni		3
			≥ 56 anni	3							
			2	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina			2			
				≥ 40 anni ≤ 55 anni				Maschio	2		
				Femmina				3			
			≥ 56 anni	Maschio Femmina	3						
			≥ 3	≥ 30 anni ≤ 39 anni	Maschio Femmina			2			
				≥ 40 anni ≤ 55 anni				Maschio	2		
				Femmina				3			
			≥ 56 anni	Maschio Femmina	3						
	Privo di lavoro, senza COB e DID in corso di validità, ≤ 36 mesi		-	≥ 30 anni ≤ 39 anni	-	2					
≥ 40 anni ≤ 55				Maschio	2						
				Femmina	3						
≥ 56 anni				-	3						
• Occupato sospeso in CIGS; • Occupato sospeso in CIGD; • Occupato sospeso con Contratto di solidarietà di cui all'art. 21 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 148/2015; • Occupato sospeso con Fondi di solidarietà (inclusi Accordi /Assegno di solidarietà) di cui al Titolo II del D. Lgs. 148/2015		• Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero • Causale per cessazione ai sensi dell'art. 44 D.L. 109/2018 • Sospesi in CIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP)			0	3					
		• Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero • Sospesi in GIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP).			0	5					
Persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria		• Persone ammesse a misure alternative alla detenzione o/e che sono autorizzate a partecipare ad attività al di fuori dell'istituto penitenziario			0	4					




Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione professionale in Lombardia

Soglie per operatore DUL Fase IV

Aggiornamento al documento metodologico per l'assegnazione e
la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema
dotale 2020 - 2021

Codice 1912010OSS

Luglio 2020



Soglie per operatore DUL Fase IV

Aggiornamento al documento metodologico per l'assegnazione e la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema dotale 2020 - 2021

promosso da U.O. Supporto alle politiche e sistemi informativi nell'ambito del Piano triennale delle attività 2018-2020

(Codice PoliS-Lombardia: 191201OSS)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di progettazione: Giampaolo Montaletti, PoliS-Lombardia; Simonetta Guzzo, PoliS-Lombardia.

Pubblicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento
può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Copyright® PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano

www.polis.lombardia.it

INDICE

Introduzione	5
1. Obiettivi ed elementi chiave del modello	6
2. Definizione delle soglie di spesa per operatore	6
2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie	7
2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari	7
2.4 L'obiettivo minimo di rendimento.....	8
2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.....	8
3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie	9
3.1 Componente di presa in carico.....	9
3.2 Componente di efficacia.....	10
3.3 La determinazione delle soglie	10
3.4 Assegnazione iniziale della soglia	11
4. Gli operatori accreditati	11
4.1 Gli operatori pubblici.....	12
5. Overbooking controllato.....	12
6. Aggiornamento del sistema	12

Introduzione

Regione Lombardia con DGR n. X/959 del 12 dicembre 2018 ha dato attuazione alla terza fase di Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. L'allegato 3 approva il documento metodologico "Soglie per operatore DUL Fase III".

Il documento metodologico relativo ai meccanismi per la determinazione della soglia per operatore è stato successivamente oggetto di modifiche, con DGR XI/1533 del 15 aprile 2019 e DGR XI/2462 del 18 novembre 2019, a seguito di interventi correttivi determinati dai mutati scenari normativi.

L'attuale contesto nel quale operano le politiche attive richiede ulteriori e più importanti interventi evolutivi della misura per poter rispondere adeguatamente ai futuri scenari che si vengono a delineare a seguito dei recenti eventi che hanno caratterizzato il mercato del lavoro.

In particolare, si prevede che il trend occupazionale subirà inevitabilmente gli effetti dell'emergenza da COVID-19, che ha colpito l'Italia e in particolare la Lombardia nel 2020, anche se ad oggi risulta difficile fare delle previsioni accurate. Probabilmente sarà solo con l'autunno che si potranno osservare concretamente gli effetti della pandemia sul mercato del lavoro: la riapertura dell'economia riassorbirà parte del crollo occupazionale, ma alcuni settori rimarranno chiusi e per altri la domanda non tornerà ai livelli precrisi. Le fasce più deboli della forza lavoro (donne, anziani, immigrati, lavoratori con basso livello d'istruzione e impiegati in turni di lavoro più lunghi e in piccole imprese) sono quelle che subiranno maggiormente le conseguenze del distanziamento sociale. Il rischio di un aumento dei licenziamenti e quindi della disoccupazione è molto alto e si concretizzerà con la fine del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione guadagni (CIG)¹.

Questo progressivo deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro determina nuove esigenze e priorità per le imprese e per i lavoratori, conseguentemente ne deriva la necessità di avviare la quarta fase della misura introducendo ulteriori e più importanti interventi evolutivi, per poter assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi. Tali interventi riguardano anche i meccanismi di determinazione della soglia operatore.

Sulle soglie operatore si intendono apportare alcuni interventi che rispondono all'obiettivo di favorire l'accesso alla misura per garantire una maggiore copertura del target, che come abbiamo detto potrebbe ampliarsi a seguito della situazione di crisi, mantenendo al contempo l'orientamento al risultato inteso come elemento di valutazione della capacità degli operatori di contribuire alla qualità dei servizi erogati.

A tal fine, gli interventi di adeguamento riguardano:

- l'introduzione di una nuova ponderazione per la determinazione delle soglie: 50% per prese in carico e 50% per ricollocazioni (non più, rispettivamente, 30% e 70%);
- per la valutazione dei risultati si considera il rapporto fra prese in carico e comunicazioni di avviamento al lavoro di almeno 3 mesi o P.IVA;
- la riduzione dei tempi tra una valutazione e l'altra: si passa da ogni 4 mesi a ogni 3 mesi, per garantire un aggiornamento costante delle soglie e la continuità delle prese in carico.

Il documento riprende il metodo di definizione delle nuove soglie per operatore, intese come soglie di spesa (e non come assegnazione formale di risorse) all'interno delle quali l'operatore accreditato al lavoro attiva le Doti, ed illustra gli elementi di novità sopra elencati.

¹ Polis-Lombardia "Rapporto mercato del lavoro" (2020)

1. Obiettivi ed elementi chiave del modello

Gli obiettivi chiave dell'assegnazione delle soglie agli operatori accreditati ai servizi al lavoro restano confermati e sono:

- definire le quote entro cui ogni operatore può effettuare le prese in carico per controllare e valutare l'andamento della misura;
- valorizzare gli operatori più virtuosi: a fronte di risorse finanziarie limitate, il sistema consente di attuare dei meccanismi di "premiabilità" e di "sanzione" sulla base del comportamento degli operatori valutato rispetto alle loro performance.

Tale modello definisce delle soglie di uso delle risorse pubbliche entro cui l'operatore deve operare, soggette a valutazione e rideterminazione periodica per tutta la durata dell'avviso.

Gli elementi chiave del sistema si confermano essere:

- l'analisi e valutazione di coorti sul contingente di prese in carico, riferite ai sei mesi antecedenti la valutazione;
- la pianificazione delle quote di risorse finanziarie da immettere nella misura, collegata ai momenti di verifica;
- l'introduzione di un "obiettivo minimo di rendimento" comune a tutti gli operatori;
- la definizione di un'unica regola per l'applicazione del meccanismo di rideterminazione delle soglie, basata sulle prese in carico e le performance.

2. Definizione delle soglie di spesa per operatore

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro Fase IV, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia di spesa.

La determinazione delle soglie si articola in una assegnazione iniziale, a cui seguono verifiche periodiche.

I dati per l'assegnazione e le successive determinazioni delle soglie prendono come riferimento tutte le fasce di profilazione (Fascia 1 "Bassa intensità di aiuto", Fascia 2 "Media"; Fascia 3 "Alta" e Fascia 4 "Molto Alta"), a cui viene dato un peso legato a dei fattori conseguenti le modifiche della misura nel suo complesso.

I **criteri** per l'assegnazione e la rideterminazione delle soglie sono due e sono la componente di presa in carico e la componente di efficacia.

Nella revisione del modello viene maggiormente valorizzata la presa in carico nella valutazione degli operatori, stabilendo di incrementare il peso delle prese in carico da 30% a 50% e ridurre il peso delle ricollocazioni da 70% a 50%. I pesi delle due componenti risultano come segue:

- **componente di presa in carico:** 50% delle risorse da assegnare riconosciuta agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce 1, 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia:** il 50% delle risorse da assegnare riconosciuta agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 4.

2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie

L'operatore può prendere in carico persone fino al valore della sua soglia.

L'operatore può monitorare l'andamento delle risorse assegnate attraverso un contatore sul sistema informativo.

Ogni dote avviata fa scalare l'importo richiesto nei PIP di ogni Dote dal contatore dell'operatore che effettua la presa in carico.

Quando il valore della dote rendicontata è inferiore al valore iniziale richiesto nel PIP, la differenza viene imputata alle risorse stanziato complessivamente e non alla soglia del singolo operatore.

2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari

Regione Lombardia verifica il livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso per assicurare la copertura finanziaria e la continuità dei servizi erogati ai destinatari della misura.

Il tempo tra una verifica e l'altra passa da quattro a tre mesi per consentire un aggiornamento costante e più tempestivo delle soglie al fine di garantire continuità nelle prese in carico.

La base dati per le verifiche è rilevata il mese antecedente rispetto a quello di immissione delle risorse.

Ai fini della valutazione, per le fasce 2, 3 e 4 vengono presi in considerazione i servizi di accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'avvio di impresa e promozione e accompagnamento al tirocinio (quest'ultimo, soltanto per la fascia 4 e in alternativa al servizio di accompagnamento al lavoro) positivamente rendicontati, indipendentemente dallo status amministrativo in cui si trovano le doti al momento della rilevazione. Per la fascia 1, viene presa in considerazione la positiva rendicontazione della Comunicazione obbligatoria (COB) o della P.IVA/numero di iscrizione alla CCIAA.

Oltre a ciò, viene preso in considerazione anche il rapporto tra le prese in carico in fascia 1, 2, 3 e 4 e le relative comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro della durata di 90 giorni (incluse le proroghe e le trasformazioni) con data di avviamento inclusa nell'arco di durata della Dote.

Le verifiche vengono realizzate su **coorti**. Per coorte si intende il gruppo di destinatari presi in carico in uno specifico arco di tempo. Le analisi sulle coorti consentono di valutare le doti per le quali è trascorso un tempo sufficiente per realizzare il percorso di inserimento lavorativo.


Nelle prime tre verifiche la durata di ciascuna coorte era di quattro mesi, con la revisione del modello le coorti passano da quattro a tre mesi.

Le verifiche prendono in considerazione le prese in carico avvenute nella coorte di riferimento e le relative ricollocazioni avvenute entro la data di rilevazione dei dati.

Ad ogni ulteriore verifica vengono aggiunti al gruppo le persone prese in carico nelle successive coorti e vengono valutate le relative ricollocazioni. In questo modo ogni verifica prende in considerazione tutte le doti prese in carico dall'inizio della misura fino alla nuova coorte.

A titolo esemplificativo si riporta una rappresentazione delle prossime verifiche, per coorti:

Figura 1: Quarta verifica



2.4 L'obiettivo minimo di rendimento

Il meccanismo di determinazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento dell'obiettivo minimo di rendimento, che consente agli operatori più virtuosi di accedere all'assegnazione periodica delle soglie.

La percentuale determinata per tale obiettivo è pari al 5%²:

Obiettivo minimo di rendimento	5%
--------------------------------	----

Il calcolo per determinare l'obiettivo minimo di rendimento è dato dal rapporto delle ricollocazioni (così come definite al par. 2.3)³ sulle prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4, calcolato per ogni singolo operatore:

$$\frac{Rf1_i + Rf2_i + Rf3_i + Rf4_i}{Pf1_i + Pf2_i + Pf3_i + Pf4_i}$$

Solo gli operatori che hanno raggiunto e/o superato tale obiettivo, partecipano alla verifica per la determinazione della nuova soglia.

Gli operatori che non hanno raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento potranno operare fino al raggiungimento della loro soglia disponibile, al netto del meccanismo di redistribuzione di cui sotto (par. 2.5).

Nel caso la soglia sia stata utilizzata completamente, gli operatori potranno proseguire le attività relative alle doti prese in carico, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo di rendimento e partecipare alla successiva verifica.

2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.

In occasione di ogni verifica periodica una quota della soglia non utilizzata dal singolo operatore pari al 50% viene sottratta alla sua soglia massima.

Percentuale di redistribuzione	50%
--------------------------------	-----

Tutte le quote sottratte vengono aggiunte alle nuove risorse programmate da riassegnare agli operatori in base allo stesso criterio usato per la determinazione delle soglie, come illustrato nel successivo par. 3.

Gli operatori che hanno ricollocato meno del 5% delle persone prese in carico (obiettivo minimo di rendimento) non partecipano alla distribuzione di tali risorse.

Il sistema informativo, il giorno in cui vengono rilevati i dati per effettuare i calcoli⁴, sottrae in automatico dalla quota di risorse non utilizzate di ogni operatore il 50% delle risorse, al fine di evitare che siano utilizzate nel tempo che intercorre tra la data della verifica e l'esito della verifica stessa.

² La percentuale è stata calcolata sulle stime basate sui dati DUL II Fase al 31.08.2018.

³ Concorrono al calcolo del raggiungimento dell'obiettivo minimo di rendimento anche le comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro della durata di 90 giorni (incluse le proroghe e le trasformazioni) con data di avviamento inclusa nell'arco di durata della Dote

⁴ Come indicato nel par. 2.3, i dati vengono rilevati il mese antecedente a quello di assegnazione delle nuove soglie.

Qualora la quota sia stata saturata prima della verifica, il sistema non sottrae il 50%, ma l'operatore parteciperà alla redistribuzione e definizione della nuova soglia solo in caso abbia raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento.

3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie

Le risorse da assegnare in occasione delle verifiche periodiche sono determinate dalla programmazione regionale.

A tali risorse si aggiungono la quota derivante del 50% delle soglie non utilizzate dagli operatori e la quota derivante dalle soglie non utilizzate dagli operatori non più accreditati al momento della verifica, tali quote sono quantificate in occasione di ogni verifica.

L'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili per la determinazione delle nuove soglie avviene con l'applicazione di due criteri:

- **componente di presa in carico:** pari al 50% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce 1, 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia:** pari al 50% delle risorse da assegnare, assegnata agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 4.

Per il calcolo delle componenti di cui sopra, alle fasce viene dato un peso. Tale peso è determinato in misura uguale per ogni fascia, mantenendo all'interno di ogni fascia un peso relativo del 50% alla presa in carico e del 50% alla ricollocazione.

Ai nuovi accreditati è assegnata la soglia in ingresso pari a € 50.000.

Per ogni operatore i la quota di risorse stanziata (Q_i) è determinata come:

$$Q_i = Quota_{carico-i} + Quota_{efficacia-i}$$

3.1 Componente di presa in carico

La componente di presa in carico è calcolata sulle prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4 effettuate da un operatore in rapporto alla somma delle prese in carico nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori.

La quota determinata dagli indicatori di presa in carico è definita come:

$$Quota_{carico-i} = (\alpha QF1_i + \beta QF2 + \gamma QF3_i + \delta QF4)$$

α, β, γ e δ , rappresentano il peso della componente legata alla presa in carico stabilito come segue:

$$\alpha = 0,125$$

$$\beta = 0,125$$

$$\gamma = 0,125$$

$$\delta = 0,125$$

Complessivamente la componente di presa in carico pesa 0,50.

QFn_i è il rapporto fra numero C di persone prese in carico dall'operatore i sul totale delle persone prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$QFn_i = \frac{CFn_i}{\sum_{i=1}^n CFn_i}$$

3.2 Componente di efficacia

La componente di efficacia è calcolata sulle ricollocazioni effettuate nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da un operatore in rapporto alla somma delle ricollocazioni nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori. Il peso di tale componente è pari al 50%.

La quota relativa ai risultati di efficacia è la seguente:

$$Quota_{efficacia-i} = (\epsilon RF1 + \zeta RF2 + \eta RF3 + \theta RF4)$$

RFn è la percentuale di persone ricollocate dall'operatore sul totale dei ricollocati nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$RFn = \frac{RFn_i}{\sum_{i=1}^n RFn_i}$$

ϵ, ζ, η e θ rappresentano il peso delle fasce per calcolare la performance. Tali pesi sono così determinati:

$$\epsilon = 0,125$$

$$\zeta = 0,125$$

$$\eta = 0,125$$

$$\theta = 0,125$$

3.3 La determinazione delle soglie

Le soglie per operatore in occasione di ogni verifica periodica vengono calcolate come segue:

$$Qi = (0,125 * CF1 + 0,125 * CF2 + 0,125 * CF3 + 0,125 * CF4 + 0,125 * RF1 + 0,125 * RF2 + 0,125 * RF3 + 0,125 * RF4)$$

Qi è data dalla somma delle prese in carico e delle ricollocazioni, con i rispettivi pesi per ciascuna fascia.

Determinata la quota di riferimento dell'operatore, la sua soglia è calcolata moltiplicando la quota per l'ammontare totale dei fondi disponibili Ft .

$$Soglia_i = Qi * Ft$$

dove Ft è il totale dei fondi allocati alla misura a cui possono sommarsi le risorse non utilizzate dagli operatori.

3.4 Assegnazione iniziale della soglia

La prima assegnazione è avvenuta in base alla regola generale, utilizzando i dati di Dote Unica Lavoro di cui al D.D.U.O. n. 11834 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii, rilevati dall'inizio della misura al 28.10.2018.

Nel calcolo della soglia invece dei dati relativi alla fascia 4 (introdotta nella III Fase di DUL) sono stati utilizzati i dati della fascia 3plus.

I criteri e le formule per la prima assegnazione erano i seguenti:

- **componente di presa in carico (40%)**, calcolata sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus dal singolo operatore sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus da tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
F2 10%
F3 15%
F3Plus 15%.

- **componente di efficacia (60%)** calcolata sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus del singolo operatore sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus di tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
F2 20%
F3 30%
F3Plus 10%

In fase di prima assegnazione non è stato calcolato l'obiettivo minimo di rendimento.

Agli operatori che, a seguito della prima assegnazione, non avevano raggiunto la soglia minima stabilita in € 100.000,00, è stata loro assegnata tale soglia per consentire l'operatività.

Ai nuovi accreditati è stata riconosciuta la soglia di ingresso pari a € 100.000,00 all'avvio della misura, mentre per i nuovi accreditati che accedono alla misura in concomitanza delle successive verifiche, la quota di ingresso è pari a € 50.000.

I risultati ottenuti dagli operatori secondo quanto previsto dagli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 677/2018 e dal DDUO 15491 del 25/10/2018 sono stati oggetto di una assegnazione specifica con DDUO 16993 del 25/11/2019.

Le risorse sono state distribuite proporzionalmente agli operatori che hanno ricollocato in fascia 3 e 3 plus, prendendo in considerazione le doti avviate a seguito del DDUO 15491 del 25/10/2018.

4 Gli operatori accreditati

Entrano nel meccanismo di assegnazione delle soglie gli operatori accreditati ai servizi al lavoro con accreditamento definitivo alla data delle verifiche periodiche programmate.

I nuovi accreditati entrano nel meccanismo delle soglie secondo la programmazione delle verifiche.

Per la prima assegnazione si intendono nuovi accreditati gli operatori che hanno un accreditamento definitivo alla data del 31.12.2018.

4.1 Gli operatori pubblici

Le Province e le loro articolazioni organizzative che esercitano le funzioni di centro per l'impiego pubblico⁵ rientrano tra gli operatori accreditati al lavoro a cui viene assegnata una soglia.

Tali operatori partecipano ai meccanismi di assegnazione delle soglie ma, in occasione delle verifiche periodiche, non è prevista la verifica dell'obiettivo minimo di rendimento. Gli altri criteri sono applicati come da regole sopra esposte.

Regione Lombardia potrà assegnare risorse aggiuntive ai soli operatori pubblici sulla base dei servizi e delle funzioni loro attribuiti.

5. Overbooking controllato

Il sistema di "overbooking controllato" consente, sulla base del monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, di immettere risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la quota di overbooking, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli operatori. Si ricava così un moltiplicatore di spesa che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

È prevista la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking in concomitanza delle verifiche o nel periodo che intercorre tra una verifica e l'altra, sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia.

Quando l'immissione di risorse in overbooking controllato avviene tra una verifica e l'altra, la rideterminazione delle soglie viene effettuata sulla base degli esiti della verifica precedente.

Se avviene in concomitanza delle verifiche si applicano i criteri dell'assegnazione delle soglie.

6. Aggiornamento del sistema

Gli stanziamenti delle risorse finanziarie, nel periodo 2020-2021, saranno disposti con provvedimenti attuativi dirigenziali.

Il sistema di assegnazione e rideterminazione delle soglie potrà essere aggiornato in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse, al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

⁵ Riferimento L.r. n. 9 del 4 luglio 2018, "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'".